

RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Anmvi oggi 16-12-2010



La Commissione Igiene e Sanità del Senato ha espresso parere favorevole allo schema di decreto recante il Regolamento di organizzazione del Ministero della salute. Presentato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, il 3 dicembre 2010, il provvedimento ha ricevuto il via libera in sede consultiva il 15 dicembre.

Nella seduta di martedì scorso, il testo è stato presentato ai Senatori dal relatore **Calabrò**, alla presenza del Ministro **Ferruccio Fazio**. Il senatore Calabrò ha chiarito che il nuovo regolamento sostituisce di quello adottato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 28 marzo 2003. La nuova disciplina regolamentare è intesa anche a definire un assetto organizzativo conforme alle norme restrittive poste, con riferimento alla generalità dei Dicasteri. In particolare, i posti di funzione dirigenziale generale, in ottemperanza alle suddette norme di rango legislativo, vengono ridotti da diciannove a quindici.

La senatrice **Bassoli** ha colto l'occasione per chiedere al Ministro una valutazione sull'impatto del provvedimento sugli assetti organizzativi del Ministero della salute. Il ministro Fazio ha risposto che il provvedimento si inquadra "in una più generale azione di razionalizzazione degli apparati ministeriali interni, con la riduzione delle direzioni generali e dei dipartimenti di tutti i Ministeri per una quota pari al 20 per cento".

A tale riguardo il Ministro ha reso noto che, "a differenza di altri Dicasteri, lo schema di regolamento di organizzazione giunge al termine dell'avvenuta scorporazione del Ministero della salute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si tratta inoltre di un atto che, scevro da qualsiasi connotazione politica, ha esclusivamente lo scopo di una più organica articolazione delle strutture amministrative interne al Dicastero".

Tra le quattro unità in meno, una deriva dalla riduzione - da quattro a tre - del numero dei dipartimenti. In particolare, lo schema propone (articoli da 2 a 8) i seguenti tre dipartimenti: della sanità pubblica e dell'innovazione; della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale; della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute. Nell'ambito dei tre dipartimenti vengono reinquadrate e ridefinite le direzioni generali. Tra l'altro, le competenze attualmente corrispondenti a diversi uffici (anche di livello dirigenziale generale) vengono attribuite alla nuova Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute.

Viene inoltre istituito (articolo 9) l'Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio (il quale assorbe la Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio). Il nuovo ufficio è di livello dirigenziale generale e, pur non avendo natura dipartimentale, non rientra in alcun dipartimento. Tale assetto è proposto in base alla considerazione che il nuovo Ufficio ha competenze amministrative trasversali, mentre

i dipartimenti e le direzioni generali del Dicastero sono contraddistinti da una prevalente natura tecnico-sanitaria.

Il numero delle direzioni generali è, in base allo schema di regolamento, pari ad undici; tuttavia, se si tiene conto anche del suddetto Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio (che, come detto, è di livello dirigenziale generale ed assorbe un'attuale direzione generale), c'è sostanziale corrispondenza con l'attuale numero di dodici direzioni generali.

Dopo aver dato conto dell'articolo 10 dello schema, il quale conferma gli attuali uffici periferici del Dicastero, il relatore Calabrò ha illustrato gli articoli 11 e 12 e l'allegata tabella A, che riducono la dotazione organica del personale dirigenziale e di quello non dirigenziale del Ministero. Rispetto ai livelli effettivi del personale attuale, le riduzioni in esame (nonché quelle di cui ai precedenti articoli da 2 a 8, relative ai posti di livello dirigenziale generale) determinano un esubero esclusivamente per i dirigenti delle professionalità sanitarie. Tali unità in esubero (ai sensi dell'articolo 9, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni) restano in posizione soprannumeraria, fino all'assorbimento (in base alle cessazioni del rapporto di lavoro del personale in oggetto). Per il periodo precedente l'assorbimento (ai sensi del suddetto articolo 9, comma 25, del decreto-legge n. 78) è reso indisponibile (per nuove assunzioni) un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, in aree del Dicastero che presentino vacanze di organico; in particolare, la documentazione allegata fa riferimento all'indisponibilità di quindici posti di dirigente di seconda fascia e di un posto dell'area II del personale.

L'articolo 13, infine, richiama l'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui ogni pubblica amministrazione, singolarmente o in forma associata, deve dotarsi.